



# GRUPPO BANCA CARIGE

## AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

L'art.1, comma 987 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 62 prevede la **proroga al 31 dicembre 2019** del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 ossia in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo nonché nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

Di conseguenza i Clienti **privati e imprese**, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, colpiti dagli **eventi sismici del 2012 e successivamente dall'alluvione del 2014** cui all'art.3, comma 2 bis, primo periodo del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, **possono presentare richiesta di sospensione delle rate del mutuo** alla propria filiale **entro il 29 marzo 2019**, per ottenere, senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive, la sospensione per 12 mesi, con possibilità di rinnovo, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. La sospensione può essere richiesta sia per l'**intera rata** (capitale + interessi), che della sola **quota capitale**.

A seguito della sospensione:

- il piano di rimborso subisce un **allungamento** di durata pari al periodo di sospensione e la **ripresa** dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione
- la sospensione **non** determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
- la sospensione **non** comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi.